

Comune di Verona

Deliberazione della Giunta Comunale

N. Progr. 171

Seduta del giorno 13 giugno 2018

SBOARINA FEDERICO	Presente
BERTACCO STEFANO	Assente
BRIANI FRANCESCA	Presente
NERI EDI MARIA	Presente
PADOVANI MARCO	Presente
POLATO DANIELE	Presente
RANDO FILIPPO	Assente
SEGALA ILARIA	Presente
TOFFALI FRANCESCA	Presente
ZANOTTO LUCA	Presente

PRESIEDE
FEDERICO SBOARINA

RELATORE
SEGALA ILARIA

ASSISTE
CRISTINA PRATIZZOLI

Oggetto: CONSUMO DI SUOLO. INDIVIDUAZIONE DELLA QUANTITÀ MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO TRANSITORIAMENTE AMMESSO NEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 12, DELLA LEGGE REGIONALE 06 GIUGNO 2017, N. 14 A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE NEL BUR N. 51 DEL 25/05/2018, DEL PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE N. 668 DEL 15 MAGGIO 2018. AVVIO DEL PROCESSO DI ADEGUAMENTO DEL PAT E DI APPROVAZIONE DI UN ATTO RICOGNITIVO PER L'ACCERTAMENTO DELLE DEROGHE ALLA LIMITAZIONE DI CONSUMO DI SUOLO - DISPOSTA DAL COMMA 1 LETTERA A) DELLA L.R. N. 14/2017 TRANSITORIAMENTE APPLICABILI SINO ALL'ADEGUAMENTO DEL PAT E SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI COMPORTANTI CONSUMO DI SUOLO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il comma 1, lettera a) della L.R. n. 14/2017, transitoriamente applicabile ai sensi del comma 13 del medesimo articolo, dispone che non è consentito consumo di suolo;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 289 del 22 settembre 2017 avente per oggetto: INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA, AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 9 DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2017, N. 14 "DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO ...". ADEMPIMENTI

sono stati individuati gli ambiti di urbanizzazione consolidata, definiti dall'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. n. 14/2017: "... l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola. Tali ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal piano di assetto del territorio (PAT) ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera o), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ;...";

- a seguito della pubblicazione nel BUR n. 51 del 25/05/2018, del provvedimento della Giunta Regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) della medesima legge – deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018 - Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017, si deve dare applicazione al secondo regime transitorio così come disciplinato dall'art. 13, comma 12, della Legge Regionale 06 giugno 2017, n. 14:

"12. Fino a quando i comuni o la Regione non provvedono rispettivamente ai sensi dei commi 10 e 11, continuano ad applicarsi i commi 1, 2, 4, 5, 6 e 8, fermi restando, qualora più restrittivi, i limiti definiti dal provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).";

- considerato che gli interventi presentati per l'approvazione o con procedimento non definito nel suddetto nuovo periodo transitorio, qualora comportanti consumo di suolo, oltre a rispettare le limitazioni dei commi 1, 2, 4, 5, 6 e 8 dell'art. 13, devono altresì rispettare i limiti - qualora più restrittivi - definiti dal provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) della L.R. n. 14/2017;

- Rilevato altresì che la verifica di detti limiti è un procedimento complesso che abbisogna di una serie di analisi tecniche ed urbanistiche su atti di pianificazione peraltro con riferimenti non automatici;

- Ritenuto che la verifica del rispetto dei limiti al consumo di suolo degli interventi ricadenti al di fuori degli ambiti di urbanizzazione consolidata costituisce un presupposto imprescindibile cui è subordinata l'approvazione e che quindi l'attività istruttoria non possa proseguire in assenza di un provvedimento di accertamento ricognitivo delle limitazioni previste dai commi 1, 2, 4, 5, 6 e 8 dell'art. 13, e degli ulteriori limiti - qualora più restrittivi - definiti dal provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) della L.R. n. 14/2017 – Deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018 - *Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017*, applicabili nel Comune di Verona;
- Ritenuto che per le motivazioni sopra evidenziate ricorrano straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria per la sospensione dei procedimenti ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 241/90, sino all'espletamento delle verifiche necessarie per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di divieto di consumo di suolo come disciplinato dall'art. 13 della Legge Regionale n. 14/2017;
- Rilevato che il comma 10 dell'art. 13 della L.R. n. 14/2017 dispone:” *Entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione*”;
- Considerato che i contenuti della variante al PAT dovranno in particolare riguardare:
 - a) il dimensionamento del piano e la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo in applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018; (art. 20, comma 1) - *“f) determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo in applicazione del provvedimento della Giunta Regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e, in coerenza con lo stesso, la aggiorna periodicamente;*”;
 - b) la perimetrazione delle aree di urbanizzazione consolidata; (articolo 13 comma 9); *Gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono individuati con provvedimento della giunta o del consiglio comunale e sono trasmessi in Regione entro il termine previsto dal comma 5 dell'articolo 4. I comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale ai sensi del comma 10 confermano o rettificano detti ambiti.*
 - c) gli ambiti assoggettabili a programmi di rigenerazione urbana sostenibile articolo 7 comma 1; *Art. 7 - Rigenerazione urbana sostenibile. 1. Sulla base dei criteri e*

degli obiettivi di recupero indicati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b): a) il piano di assetto del territorio (PAT) individua gli ambiti urbani di rigenerazione assoggettabili a programmi di rigenerazione urbana sostenibile;

- *la variante dovrà specificare quali contenuti del PRG vigente sono confermati in quanto compatibili con il PAT, eventualmente indicando in apposita cartografia le parti che vengono escluse dalla conferma, tenendo conto, in particolare, che l'approvazione della variante di adeguamento comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi vigenti limitatamente alle parti con essa incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro attuazione (Articolo 20 comma 3) "r bis) indica, ..., quali contenuti del piano regolatore generale sono confermati in quanto compatibili con il PAT; tale compatibilità è valutata, in particolare, con riferimento ai contenuti localizzativi, normativi e alla sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste dal piano regolatore generale medesimo."*

- *Dato atto che la procedura di approvazione della variante di adeguamento del PAT è così disciplinata:*

Art. 14 - Procedure per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

1. Per le finalità di cui al comma 10 dell'articolo 13:

b) i comuni dotati di PAT, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e dall'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", approvano la variante urbanistica secondo la procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Entro otto giorni dall'adozione, la variante al PAT è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile". Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

3. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse e contestualmente approva la variante semplificata.

4. Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all'ente competente all'approvazione del PAT, ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.

5. La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito internet del comune.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa né minori entrate.

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e precisamente:

- che in data 11/06/2018 i Dirigenti Responsabili della Pianificazione Territorio - Autorizzazioni Paesaggistiche e dell'Unità Organizzativa Amministrativo Urbanistica ERS PEEP, per la parte di rispettiva competenza, hanno espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto”.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
PIANIFICAZIONE TERRITORIO
AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

f.to arch. Paolo Boninsegna

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
AMMINISTRATIVO URBANISTICA ERS – PEEP f.to dott.ssa Donatella Fragiacom

- che in data 12/06/2018 il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione in oggetto”.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Marco Borghesi

Tutto ciò premesso, udito il relatore Assessore all’Urbanistica e ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

A voti unanimi;

DELIBERA

- 1) di avviare il procedimento di adeguamento del PAT ai sensi dell’art. 13, comma 10, della L.R. n. 14/2017, con la procedura prevista dall’art. 14 della medesima legge regionale;
- 2) di avviare il procedimento per l’approvazione, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, di un atto ricognitivo che accerti le entità comportanti consumo di suolo compatibili, nel periodo transitorio, con le limitazioni dei commi 1, 2, 4, 5, 6 e 8 dell’art. 13, ed altresì, con i limiti - qualora più restrittivi - definiti con deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018 - *Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017;*
- 3) nelle more di approvazione della variante di adeguamento di cui al precedente punto 1, e sino all’approvazione del provvedimento ricognitivo di cui al punto 2, ricorrendo le straordinarie e motivate esigenze imposte dall’entrata in vigore della L.R. n. 14/2017, sono sospesi i procedimenti urbanistici attuativi ed edilizi (comparti convenzionati)

comportanti consumo di suolo, nonché i provvedimenti finalizzati alla conferma degli accordi di cui all'art. 13 c. 6 della L.R. n. 14/2017 non ancora perfezionati in attuazione della variante n. 22 al PI;

- 4) di incaricare il Direttore dell'Area Gestione del Territorio di costituire, con propria determinazione, il gruppo di lavoro che dovrà provvedere alla redazione della proposta di atto ricognitivo e della variante di adeguamento di cui ai precedenti punti 1 e 2;
- 5) i Dirigenti Responsabili dei procedimenti di cui al punto 3) provvederanno all'adozione dei necessari provvedimenti attuativi;
- 6) di dichiarare, a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

La Segreteria Generale è invitata a collaborare con gli Uffici proponenti per l'esecuzione del presente provvedimento.

IL SINDACO
Firmato digitalmente da:
FEDERICO SBOARINA

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente da:
CRISTINA PRATIZZOLI